

XIX legislatura

A.S. 856:

**“Conversione in legge del decreto-legge
31 agosto 2023, n. 118, recante misure
urgenti in materia di finanziamento di
investimenti di interesse strategico”**

Settembre 2023

n. 72



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2023). Nota di lettura, «A.S. 856: Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2023, n. 118, recante misure urgenti in materia di finanziamento di investimenti di interesse strategico». NL72, settembre 2023, Senato della Repubblica, XIX legislatura

INDICE

Articolo 1 (*Disposizioni in materia di finanziamento di investimenti di interesse strategico*).. 1

Articolo 1

(Disposizioni in materia di finanziamento di investimenti di interesse strategico)

La disposizione prevede che ai fini della realizzazione di operazioni attinenti a società di rilievo strategico, ivi compresa l'acquisizione o la riacquisizione di partecipazioni azionarie definite con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 2.525 milioni di euro per l'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante uno o più versamenti all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze delle risorse, in conto residui, relativamente all'autorizzazione di spesa inerente "Patrimonio destinato" di cui al comma 17 dell'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

La RT conferma che la norma reca un'autorizzazione di spesa, nel limite massimo di euro 2.525 milioni di euro per l'anno 2023, per l'acquisizione di partecipazioni azionarie di società di rilievo strategico per il Paese, da definirsi previa adozione di uno o più successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

Ribadisce che agli oneri derivanti dalla predetta disposizione, nel limite massimo di euro 2.525 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante uno o più versamenti all'entrata del bilancio dello Stato a valere sulle risorse iscritte sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in conto residui, ai sensi dell'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Rileva che la richiamata disposizione prevede, altresì, che le già menzionate somme versate all'entrata del bilancio dello Stato possano essere riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze. Ciò in relazione alle finalità previste dai suddetti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il provvedimento è sprovvisto del prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, va preliminarmente evidenziato che la disposizione reca un'autorizzazione di spesa per l'anno in corso, da intendersi espressamente quale limite massimo di spesa, con la finalità di assicurare le provvista necessaria alla realizzazione di operazioni di acquisizione o riacquisizione nel medesimo anno da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di partecipazioni azionarie in società previo versamento all'entrata del bilancio e "riassegnazione" ai pertinenti capitoli di spesa. Dal punto di vista contabile, l'istituto della riassegnazione è previsto dalla norma contabile vigente¹ e disciplinato nella sua attuazione dal rigoroso *iter* procedurale di "riversamento" (in conto entrata) e assegnazione (in conto spesa) che ne regola il funzionamento² e

¹ Articolo 24, comma 5, della legge di contabilità, e Allegato 1, Principio n. 4, comma 2, della medesima legge.

² D.P.R. 469/1999

consente in linea di principio di assicurare la neutralità degli effetti della norma in termini di competenza finanziaria.

Nel caso in esame, la riassegnazione interessa quota parte di un'autorizzazione di spesa in conto residui prevista in bilancio ai sensi della legislazione vigente, relativamente allo stanziamento previsto per l'assegnazione a CDP Spa³ delle risorse relative a "Patrimonio Destinato", rinvenibile su apposito capitolo di spesa in conto capitale riferibile ad una autorizzazione risalente al 2020, che non presenta una dotazione di competenza anche relativamente all'anno in corso⁴.

Sul punto, venendo anche ai profili di copertura, sembrerebbe pertanto necessaria l'acquisizione di assicurazioni in merito alle risorse ad oggi previste nel conto dei residui a valere del capitolo, relativamente alla quota di risorse trattenuta in bilancio in conto residui, nei termini stabiliti dalla legge di contabilità⁵, fornendosi, a tal fine, indicazioni in merito alla loro distinta riconducibilità alle fattispecie dei residui cd. "propri" (ovvero, a seguito di formali impegni assunti) ovvero di "stanziamento"⁶, dal momento che le evidenze contabili attestano, al momento, una "disponibilità di cassa" complessiva in "gestione" per un importo assai più limitato rispetto all'ammontare complessivo dei "residui" formalmente accertati⁷.

Ad ogni modo, con riferimento alla riassegnazione di quota parte delle citate risorse, ivi trattandosi di limite massimo di spesa, non essendoci particolari osservazioni per i profili di copertura, si segnala comunque che l'autorizzazione alla riassegnazione (2,5 miliardi di euro) di cui alla norma in esame, assorbe oltre i 2/3 delle residue disponibilità di cassa in gestione (3,3 miliardi di euro) nell'esercizio in corso.

³ Il comma 17 dell'articolo 27 del dl 34/2020 aveva previsto il versamento a CDP Spa del controvalore di titoli di Stato, nel limite massimo di 44 miliardi di euro, appositamente emessi, ovvero, nell'ambito del predetto limite, l'apporto di liquidità, prevedendosi che detti titoli non concorressero a formare il limite delle emissioni nette per l'anno 2020 stabilito dalla legge di bilancio.

⁴ Capitolo 7415 dello stato di previsione del dicastero dell'economia e delle finanze.

⁵ Si rammenta che ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 34-bis della legge di contabilità, le somme stanziare per spese in conto capitale che non risultino impegnate alla chiusura dell'esercizio (di competenza) possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio, salvo che questa non avvenga in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente. In tale caso il periodo di conservazione è protratto di un ulteriore anno. In alternativa, in luogo del mantenimento in bilancio, alle predette somme può applicarsi il disposto di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 30, ivi stabilendosi che i residui delle spese in conto capitale non pagati entro il terzo esercizio successivo a quello dell'assunzione dell'impegno di spesa, si intendono perenti agli effetti amministrativi. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione alle pertinenti unità elementari di bilancio degli esercizi successivi.

⁶ L'articolo 34-ter della legge di contabilità disciplina la procedura annuale di accertamento dei residui, che è soggetta alla rigorosa procedura di certificazione (in particolare, per i residui di stanziamento riguardanti la spesa in conto capitale) con l'intervento dell'Organo di controllo prevista ai sensi dell'articolo 275, commi 2, lett. f) e 3, del R.C.G.S.

⁷ A tale proposito, occorre evidenziare che da una interrogazione al sistema *DATAMART/RGS* aggiornata al 4 settembre scorso emerge che il capitolo 7415 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze reca uno stanziamento definitivo di cassa e disponibilità in gestione per il corrente anno di 3.319 milioni di euro, a fronte di residui "accertati" complessivamente indicati pari a 28.846 milioni di euro. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., Sistema *DATAMART/RGS*, situazione contabile per piano ragioneria e piano gestionale dello stato di previsione del MEF, aggiornata al 4 settembre 2023.

Infine, si segnala che il provvedimento risulta sprovvisto del prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui Saldi di finanza pubblica.

Si ricorda che trattandosi di acquisizione di partecipazioni finanziarie, questa non rileva ai fini del saldo di fabbisogno e del saldo di indebitamento netto, poiché operazione "sotto linea"⁸. Tuttavia, essa dovrebbe determinare effetti in termini di saldo netto da finanziare che comunque si compensano tra entrate ed uscite. Su quest'ultimo profilo, richiamando il comma 4 dell'articolo 17 della legge di contabilità, andrebbero comunque richieste conferme in merito alla concentrazione degli effetti nel solo esercizio 2023, atteso che le procedure di riversamento in conto entrata e, soprattutto, di impegno delle risorse di spesa in conto capitale, potrebbero comportare l'interessamento, anche solo per quota parte, dell'esercizio 2024.

⁸ Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., *"I principali Saldi di finanza pubblica - Definizioni, utilizzo e raccordi"*, 2008, pagina 60.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Giu 2023 [Nota di lettura n. 60](#)
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi del 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40 (**Atto del Governo n. 49**)
- " [Nota di lettura n. 61](#)
A.S. 755: "Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano"
- " [Nota di lettura n. 62](#)
A.S. 774: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- Lug 2023 [Nota di lettura n. 63](#)
A.S.803:"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Elementi di documentazione n.3](#)
Rendiconto 2022 (**A.S. 791**) e Assestamento 2023 (**A.S. 792**)
- " [Nota di lettura n. 64](#)
A.S. 797: "Delega al Governo per la riforma fiscale" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 65](#)
A.S. 819: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 66](#)
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/1883, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE (**Atto del Governo n. 53**)
- " [Nota di lettura n. 67](#)
A.S. 795: "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022"
- Ago 2023 [Nota di lettura n. 68](#)
A.S. 829: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 69](#)
A.S. 826: "Conversione in legge del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento"
- " [Nota di lettura n. 70](#)
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riassetto della legge 28 aprile 2022, n. 46, nel codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e per il coordinamento normativo delle ulteriori disposizioni legislative che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare (**Atto del Governo n. 56**)